



12056/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Presidente -

Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 29/01/2020 - CC

R.G.N. 17121/2018

Crou 12056
Rep. e.l.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17121-2018 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato
(omissis) ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 652/2017 della CORTE D'APPELLO di
POTENZA, depositata il 30/11/2017;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 depositato d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

906
/20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA
MELONI.



FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Potenza con decisione in data in data 30-11-2017, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Matera in data 20 ottobre 2016 in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (omissis) e (omissis) e respinto la domanda di (omissis) di assegno divorzile ed attribuzione di una quota di trattamento di fine rapporto.. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione (omissis) affidato ad un motivo e memoria. (omissis) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, la ricorrente (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 4 cpc in quanto il giudice territoriale ha omesso la pronuncia sulla domanda avente ad oggetto la quota di trattamento di fine rapporto erogata in favore dell'ex coniuge (omissis) . Sul punto la Corte di Appello non si era pronunciata ritenendo mancante uno specifico motivo di appello che secondo la ricorrente era stato invece, sebbene implicitamente, proposto.

Infatti la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado in ordine al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile e nulla ha disposto in ordine all'attribuzione di una quota di trattamento di fine rapporto mentre dalla lettura dell'atto di appello risulta che la (omissis) aveva impugnato sul punto la sentenza del Tribunale.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Occorre considerare che la ricorrente, non essendo titolare di assegno divorzile, non aveva diritto alla quota del TFR e pertanto la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Potenza, che pur ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, non avrebbe alcuna utilità per la ricorrente che giammai potrebbe ricevere la quota del TFR dell'ex marito.

A tal riguardo questa Corte con *Sez. 5 - , Sentenza n. del 28/06/2017* in analoga fattispecie riguardante l'omessa pronuncia su un motivo di appello ha statuito che: "Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. "

La pronuncia impugnata merita quindi di essere confermata.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese della ricorrente. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente ex artt. 19 della legge nr.74/1987 e 10 DPR 115/2002, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente


che si liquidano in € 2.100,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/prima sezione della Corte di Cassazione il 29/1/2020.

Il Presidente

dott. Maria Giovanna Sambito



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BALISTÀ



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogg. 22.6.2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BALISTÀ

